


SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA TUTELA ACQUE, TERRITORIO E DEMANIO

Via Palestro, n. 19 - 60122 ANCONA - Tel. 071/5011711 - Fax 071/52696
Codice Fiscale n° 00869930425



Provincia
di Ancona

PROT. N° 38566

Ancona, 10 MAG. 2004

ALLA DITTA
ENEL Produzione SPA
Via S. Giuseppe
60020 CAMRATA PICENA

OGGETTO: T.U. 1775/33, Dlgs.275/93, L. 5/1/94 n° 36, LR 11/98, Dlgs 152/99 , Dlgs 258/2000. Concessione pluriennale per l'attingimento di acqua - Trasmissione copia atto di concessione

Si allega alla presente copia dell'atto indicato in oggetto già registrato all'Ufficio del Registro di Ancona

Con i migliori saluti.

Il Responsabile dell'Area
Geom. Massimo Baldinelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

AMR/
DR 1062



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 2 APR. 2004 n. 220

IX SETTORE - Tutela dell' Ambiente
AREA TUTELA ACQUE TERRITORIO E DEMANIO

Oggetto: Concessione pluricennale di acqua pubblica ad uso antincendio, irriguo aree verdi ed igienico sanitario dal subalveo del fiume Esino tramite due pozzi ubicati in Comune di Camerata Picena, ai sensi del R.D. n.1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs. n.275/1993, della L.n. 36/1994 e della L.R.n. 11/1998.
Ditta: ENEL Produzione S.p.A. Codice DR. n.1062

Destinatari

Ragioneria

Settore IX

Ancona

2 APR. 2004

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'art.16 della L.R. n.13/1999 "disciplina regionale della difesa del suolo" attribuisce alla Provincia, tra l'altro, la competenza per il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche ;

PRESO ATTO che con D.G.R. n.886 del 21/05/2002 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di procedimenti pendenti relativi alle funzioni conferite con leggi regionali" la Giunta Regionale attribuiva agli Enti Locali competenti la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite con le leggi regionali;

CONSIDERATA la necessità di procedere al rilascio della concessione in argomento in modo da definire l'iter istruttorio a suo tempo avviato dalla Regione Marche tramite l'ex Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo di Ancona;

VISTA l'istanza datata 06/10/1999, acquisita il 15/09/1999, della Ditta ENEL Produzione S.p.A., con la quale veniva richiesta la concessione pluriennale per derivare acqua pubblica dal subalveo del fiume Esino tramite due pozzi per un quantitativo massimo pari a lit/s 2,5 da utilizzare a scopo antincendio, irriguo aree verdi ed igienico sanitario;

VISTO il progetto datato 15/09/1999 presentato a firma del Geol. Maurizio Vagni completo della necessaria documentazione tecnica amministrativa;

CONSIDERATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che non sono state presentate opposizioni all'accoglimento della domanda né domande concorrenti, come risulta nella pratica relativa ed in particolare nella relazione di istruttoria datata 11.12.03 agli atti dell'Area Tutela Acque Territorio e Demanio;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento si è espresso favorevolmente al rilascio della concessione in argomento;

PRESO ATTO che il concessionario ha firmato il disciplinare, redatto secondo il regolamento approvato con R.D n.1285/1920, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione pluriennale allo sfruttamento delle acque sotterranee ;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri dei competenti organi istituzionali previsti dalla normativa di settore;

VISTE le norme, statali e regionali, che regolano il rilascio delle concessioni pluriennali di acqua pubblica sia da corpi idrici superficiali che sotterranei:

DETERMINA

- I. Di concedere, salvo i diritti dei terzi, alla Ditta ENEL Produzione S.p.A C.F.00811720580 di captare, dal subalveo del fiume Esino sponda destra, tramite due pozzi ubicati in Comune di Camerata Picena Località Piane una quantità massima pari a Moduli 0,0023 lit/s. 023 d'acqua pubblica per uso antincendio, irriguo aree verdi ed igienico sanitario;
- II. Di accordare la concessione per anni 15 (quindici) consecutivi e continui decorrenti dalla data di emissione della presente determina, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto dalla Ditta in data odierna ed allegato al presente atto



Provincia
di Ancona


- III. Di stabilire, per l'anno 2004, in € 105,34 il canone erariale determinato in base all'art. 18 della L. n.36/94 e in € 10,53 l'importo dell'addizionale regionale prevista dalle L.R.n.18/1998 e n.7/1999, da versare al Servizio tesoreria della Regione Marche con sede in Ancona;
- IV. Di stabilire che il canone sarà adeguato per gli anni successivi sulla base del tasso di inflazione programmato emanato con provvedimenti legislativi in forza del Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro n. 90/1997;
- V. Di dichiarare che può essere presentato ricorso per le materie di cui all'art.140 del R.D. n.1775/1933 al Tribunale delle acque e per le materie di cui all'art.143 del citato Regio Decreto al Tribunale Superiore delle acque, entro 60 giorni dalla data della notifica della presente determina, per tutti gli altri aspetti può essere presentato ricorso al TAR Marche sempre entro il citato termine;
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in tre originali, due dei quali da consegnare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131;
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- VIII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il geom. Massimo Baldinelli.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Istanza Ditta ENEL Produzione S.p.A. del 15.09.1999
- Progetto datato 15.09.1999

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- 1 Disciplinare redatto ai sensi del regolamento R.D. n. 1285/1920

Ancona,  2 APR. 2004


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Baldinelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Ancona	
Atto reg.to il	02 APR. 2004
al n.	2182
serie	3
previo versamento di €	133,29
Pagina 3 di 3	
IL CAPO AREA	
(Dr. Raffaele Forte)	



SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA TUTELA ACQUE, TERRITORIO E DEMANIO

Via Palestro, n. 19 - 60122 ANCONA - Tel. 071/5011711 - Fax 071/52686
Codice Fiscale n° 0069930425



Codice fiscale n. 00369930425

Pr. di Ancona
numero 320/2002 di Reg.

DISCIPLINARE

(per utenze non irrigue con oneri contributivi e cauzioni non minime)

contenente gli obblighi e le condizioni, cui dovrà essere, ai sensi del R.D. 1775/33 e della L.R.06.04.98 n. 11, vincolata la concessione della derivazione d'acqua ad uso antincendio irriguo aree verdi ed igienico sanitario dal subalveo del Fiume Esino in Comune di Camerata Picena, tramite n.2 pozzi richiesta dalla Ditta ENEL Produzione S.p.A. (Codice fiscale 00811720580) con istanza del 15.09.1999.

ART. 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE.

La quantità di acqua da prelevare dal subalveo del Fiume Esino, in sponda destra, mediante un pozzo ubicato in territorio comunale di Camerata Picena, in località Piane, meglio contraddistinti al N.C.T. al Foglio n. 2, mappale n. 31, non può superare mod. 0,0023 (l/s 0,23) per uso antincendio, irriguo aree verdi ed igienico sanitario.

ART. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELLE ACQUE.

Il prelievo verrà effettuato mediante numero due pozzi in sponda destra del fiume Esino, ubicati in territorio comunale di Camerata Picena, in località Piane, meglio contraddistinti al N.C.T. al Foglio n. 2, mappale n. 31

Il sollevamento dell'acqua verrà effettuato tramite elettropompe ad immersione. Tali opere, conformi al progetto redatto in data 15.09.1999 a firma del Geol. Maurizio Vagni ed a cui fa riferimento il presente disciplinare, dovranno rimanere invariate e sono previste per uso antincendio.

ART. 3

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE.

La Provincia di Ancona IX Settore Tutela dell'Ambiente Area tutela acque, territorio e demanio, ove lo riterrà opportuno, potrà, a suo giudizio insindacabile, limitare la portata indicata al precedente art. 1 ed, eventualmente, sospendere la derivazione stessa, senza che per ciò la Ditta concessionaria possa vantare diritti o pretendere compensi di sorta, e adottare tutte le misure ritenute necessarie per la conservazione, il risparmio, il riutilizzo ed il riciclo delle risorse idriche. Analoga sospensione sarà ordinata allorché, dalle autorità preposte, vengano denunciati inconvenienti di carattere igienico-sanitario, nonché danneggiamenti alla fauna ittica nel periodo di più forte magra (Leggi Regionali 3/6/2003, n. 11 e 02/04/1985, n. 10 e D. Lgs. 11/05/99 n.152, modificato dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 258). Il concessionario è tenuto al rispetto dei limiti e gli obblighi derivanti dall'esigenza di tutela di altri interessi pubblici, come in particolare dalla legislazione a tutela delle acque dagli inquinamenti e dalle disposizioni e controlli delle autorità a ciò competenti.

SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA TUTELA ACQUE, TERRITORIO E DEMANIO

Via Palestro, n. 19 - 60122 ANCONA - Tel. 071/5011711 - Fax 071/52696
Codice Fiscale n° 00869930425



La Ditta concessionaria dovrà, altresì, eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio in-sindacabile dell'Amministrazione si rendessero necessarie per l'incolumità dell'alveo, subalveo o bacino, dei canali, strade ed altri beni laterali, e degli eventuali diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sul posto, a mezzo dei suoi funzionari od agenti, tutte le verifiche inerenti all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore riguardanti la concessione ed il mantenimento dei vari presupposti e condizioni di cui alle singole previsioni normative del settore, e la ditta concessionaria sarà tenuta a non opporsi e ad agevolare i singoli sopralluoghi ed operazioni di accertamento a ciò finalizzati.

ART. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA E MONITORAGGIO DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e allo scopo di accertare che il quantitativo d'acqua prelevato non superi quello concesso, la Ditta concessionaria dovrà provvedere, a proprie spese, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 12.07.1993 n° 275, e su prescrizione della struttura pubblica a ciò competente, ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente, con apparecchi di misura istantanei e totalizzatori, opportunamente tarati e sigillati.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi, con le modalità di cui all'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 11.05.1999 n. 152, come modificato dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 258, e ai sensi del D. Lgs. 275/93 che ha inserito l'art. 5 bis e 42 secondo comma nel T.U. 11.12.1933, n. 1775, e con frequenza almeno semestrale, all'autorità concedente per il successivo inoltro alla Regione e alle Autorità di Bacini competenti.

Il misuratore di volume installato è un contatore modello WOLTMAN, così come previsto dall'art. 8 del DL.gs 275/93.

La Ditta concessionaria dichiara di ben conoscere quanto previsto dall'art. 54 comma 10 bis del D. Lgs. 152/99, come aggiunto dal D. Lgs. 258/2000, che prevede quanto segue: "chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati di cui al comma 3 dell'art.22 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,91 a € 5.164,57. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto".

ART. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

La concessione si intende rilasciata sempre con la salvaguardia dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità della risorsa acqua salvo l'uso specifico dell'antincendio.

La Ditta concessionaria è tenuta ad indennizzare, a norma del T.U. 11.12.1933, n. 1775, le utenze legittime che risultassero comunque sottese o danneggiate dalla derivazione delle acque oggetto della presente concessione. Oltre a quanto stabilito dagli articoli del presente disciplinare, la Ditta concessionaria dovrà tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità, controversia o molestia, anche di carattere giudiziario, che potesse derivarle da terzi per via della concessione.

Né l'Amministrazione concedente né altri Enti interessati risponderanno, in alcun modo, di

SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA TUTELA ACQUE, TERRITORIO E DEMANIO

Via Palestro, n. 19 - 60122 ANCONA - Tel. 071/5011711 - Fax 071/52696
 Codice Fiscale n° 02669930425



eventuali danni che la Ditta concessionaria potrà subire in circostanze di piene allagamenti, frane ed altre calamità naturali.

La ditta concessionaria si impegna ad attenersi all'osservanza di quanto previsto in materia di utilizzazioni delle acque pubbliche dalla L. 5.01.94 n. 36, in particolare per quanto concerne l'equilibrio del bilancio idrico, dal D. Lgs. 152/99 come modificato dal D. Lgs. 258/2000 e dalle LL.RR. 22.06.98 n. 18 e 23.02.2000 n.15, qualora ne ricorrano le condizioni.

La Ditta concessionaria s'impegna altresì a comunicare ogni variazione (trasferimento di sede, fusione di società, vendita ecc..) entro 30 gg successivi al loro verificarsi.

In caso di mancata comunicazione di quanto sopra, l'Amministrazione s'intende sollevata da ogni responsabilità a riguardo, con perdurante obbligo del pagamento del canone, salvo rinuncia

ART. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza, o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data della Determina del Dirigente del IX Settore Tutela dell'Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Ancona. Qualora, alla scadenza della concessione, persistano i fini del prelievo e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

ART. 7
CANONE.

La Ditta concessionaria corrisponderà alla Tesoreria della Regione Marche, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data della Determina del Dirigente del IX Settore Tutela dell'Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Ancona l'annuo canone di € 105,34 come stabilito dalla Legge 05/01/1994, n. 36, rivalutato secondo il tasso di inflazione programmata, stabilito per ciascun anno, e con l'obbligo di presentare a questa Area attestazione di versamento sul C/C n. 368605 intestato a: Regione Marche Servizio Tesoreria - Ancona anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

La Ditta ha consegnato a questa Area per il canone dell'anno in corso attestazione c/c.p. del 23/03/2004 di versamento sul predetto C/C regionale.

La Ditta concessionaria dovrà attenersi, altresì, all'osservanza delle eventuali future variazioni del canone annuo che venissero a verificarsi in virtù di provvedimenti anche legislativi.

ART. 8

**ADDIZIONALE REGIONALE SULL'AMMONTARE DEI CANONI PER LE UTENZE
 DI ACQUA PUBBLICA**

Contestualmente e con le stesse modalità previste all'articolo precedente è dovuta dal concessionario l'addizionale regionale pari al 10% dell'ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica prevista dall'art. 16 della L.R. 22.06.98 n. 18, così quantificata in base al

SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA TUTELA ACQUE, TERRITORIO E DEMANIO

Via Palestro, n. 19 - 60122 ANCONA - Tel. 071/5011711 - Fax 071/52696
Codice Fiscale n° 00359930425



provincia di Ancona
condizioni
primo comma dell'art. 38 della L.R. 11.05.99 n. 7, qualora non ricorrano dell'esonero per le concessioni di utenze di acqua pubblica per uso irrigazione dei terreni di cui al secondo comma del predetto art. 38 della L.R. 7/99. Questa addizionale, pari a € 10,53, salvo eventuali successivi adeguamenti, dovrà essere pagata di anno in anno e anticipatamente così come il canone, e per l'anno in corso è stata dalla Ditta versata sul C/C n. 368605 intestato alla Regione Marche Servizio Tesoreria - Ancona, come da attestazione c/c.p. del 23/03/2004 dalla stessa consegnata a questo Settore Provinciale.

ART. 9

PAGAMENTI E DEPOSITI.

All'atto della firma del presente disciplinare la Ditta ha dimostrato, con la consegna delle regolari attestazioni, di aver effettuato, mediante versamento sul C/C n. 368605 intestato a: Regione Marche Servizio Tesoreria - Ancona:

- a) il pagamento della somma di € 30,99 come da quietanza del 20.07.2001, quale minimo prescritto a titolo del contributo previsto dal terzo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, adeguato con legge 26.06.90 n. 165.
- b) il pagamento della somma di € 52,67, a titolo di cauzione, pari a mezza annualità del canone annuo ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del T.U. 11.12.1933 n. 1775, come da attestazione c/c. p. datata 23/03/2004, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione stessa. Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, stampe, ecc.

Mediante versamento sul C/C n. 18058602 intestato a: Amministrazione Provinciale di Ancona Servizio Tesoreria :

- c) il pagamento della somma di € 100,00 come da attestazione del 23/03/2004 quale contributo alle spese di istruttoria ai sensi del R.D 14 agosto 1920 n° 1285 art. 11 previste dalla delibera della Giunta Provinciale n° 171 del 27/05/2003

ART. 10

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvate con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'ambiente, l'igiene e la sicurezza pubblica, comprese tutte le normative in materia di salvaguardia della fauna ittica.

ART. 11

DOMICILIO LEGALE.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la sede Municipale di Ancona o presso un professionista con sede sempre in Ancona.

SETTORE IX - TUTELA DELL'AMBIENTE
AREA TUTELA ACQUE, TERRITORIO E DEMANIO

Via Palestro, n. 19 - 60122 ANCONA - Tel. 071/5011711 - Fax 071/52696
Codice Fiscale n° 00869930425



Provincia
di Ancona

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dei regolamenti in materia.

Per la Ditta Concessionaria: il Direttore UBT Pietrafitta

Ing. Fabio Persichetti

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Sbriscia Dirigente del IX Settore Tutela dell'Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Ancona con i poteri stabiliti dall'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dichiara che l'Ing. Fabio Persichetti nato il 21/03/1962 a Terni e residente a Follonica (GR) identificato mediante carta d'Identità n° AC9213762, in qualità di Direttore UBT Pietrafitta, della Ditta omonima ha sottoscritto, in calce ed in margine di ogni foglio il soprastante disciplinare, redatto ai sensi degli artt. 15 e 16 del R.D. 14.08.1920 n.1285 (Regolamento per la derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche), alla presenza del sottoscritto e dei Sig.ri funzionari Geom. Massimo Baldinelli e Sig.ra Barbara Vianelli.

B. Vianelli

aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Ancona ... 2 APR. 2004

Il Responsabile dell'Area
Geom. Massimo Baldinelli

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

DR. 1062